ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Sindaci e Revisori legali: novità, conferme e opportunità nella nuova liquidazione giudiziale

POLIZZA ASSICURATIVA E TUTELA DELL'ASSICURATO COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Avv. Maurizio Orlando

2 marzo 2023

Quando è obbligatorio nominare l'organo di controllo?

Art. 2477 c.c.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

I doveri del Collegio Sindacale

I doveri del Collegio Sindacale sono definitivi dall'art. 2403 c.c..

In breve, il Collegio Sindacale vigila:

1. sul rispetto della legge;
2. sul rispetto dello statuto;
3. sui principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis c.c., che stabilisce che "Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".

I doveri del revisore legale

Per quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs 27 gennaio 2010 n. 39, il revisore legale (o la società di revisione):

1. esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato – ove redatto – ed illustra i risultati della revisione legale;
2. verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Come cambia il ruolo del collegio sindacale a seguito dell’entrata in vigore del CCII?

1. La vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve essere effettuata anche nell’ottica dell’allerta precoce (early warning)
2. Deve segnalare tempestivamente la sussistenza dei presupposti per il deposito dell’istanza di cui all’art. 17 CCII (accesso alla composizione negoziata)

Art. 3 CCII

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

Art. 2086 c.c.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Cosa si intende per «assetto adeguato»?

Norma 3.5

«Il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della Società. (…) Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione».

Norma 3.7

"un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

La completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;

La produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;

La produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio"

Art. 25 octies CCII

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 25 decies CCII

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le ipotesi di responsabilità dei sindaci

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

La negligenza sull'esercizio dei doveri di seguito elencati, potrà configurare fonte di responsabilità per l'organo di controllo:

PRIMA dell'insorgere dei segnali di crisi:

ART. 25 *OCTIES* CCII:

1. mancato controllo dei sindaci sulla corretta istituzione degli assetti organizzativi e sul loro mantenimento, da parte degli amministratori;
2. mancata segnalazione, all'organo amministrativo, circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata.

DOPO il manifestarsi dei segnali di crisi:

1. Art. 25 *octies* co. 1: durante le trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza dell'organo di controllo, sulla corretta gestione della società previsto dall'art. 2403 del codice civile;
2. Art. 37 co. 2: anche l'organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
3. l'organo di controllo (ed il revisore) devono informare l'esperto qualora fossero in possesso di informazioni che rendano la situazione contabile inaffidabile o inadeguata alla redazione di un piano credibile.

Il ruolo e le responsabilità dei revisori nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

PRIMA:
il D.lgs 14/2019 (prima del 14/07/2022) , nella sua versione originale prevedeva l'adozione di strumenti di allerta (mai entrati in vigore), i quali trovavano il loro perno negli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo e del revisore contabile.
Tali obblighi erano assistiti da un significativo corredo sanzionatorio e/o premiale volto ad incentivarne l'adempimento.

ORA:
il D.lgs 14/2019 (dal 14/7/2022) la figura del revisore contabile o della società di revisione, non rientra tra i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione.
Tale scelta legislativa allontana la disciplina nazionale dal precetto europeo che invece prevede, all'art. 3 Dir. 2019/1023/UE fra i terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, la figura del contabile

Questo non impedisce al revisore di esercitare un ruolo proattivo nei confronti della norma di recente introduzione, in virtù dello scambio di informazioni con il collegio sindacale di cui all'art. 2409-septies c.c, cui necessariamente lo stesso organo di controllo dovrà mutuare al fine di potere adempiere in modo compiuto e tempestivo al nuovo compito.